



I PRINCIPALI ERRORI DERIVANTI DAI CONTROLLI 36TER - DPR 600/73



Termini presentazione

Nuovi termini di presentazione CU

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



Dal 2021

Nuovi termini di presentazione del modello:

16 marzo non più 7 marzo

Nuovi termini pre-compilata



Termine invio 30 settembre 2022 (non più entro il 23 luglio)

Messa a disposizione da parte AdE: entro 23 maggio 2022

Nuovi termini di presentazione 730

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



Nuovi termini di presentazione del modello

1° gennaio 2021

Rimborsi da 730




Termine invio 30 settembre 2022 (non più entro il 7 luglio o 23 luglio)

Integrative: entro il 10 novembre 2022

Nuovi termini di presentazione 730

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



Le novità relative ai conguagli (D.L. n. 124/2019)



Conguagli

Prima delle modifiche

Retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)



Dopo le modifiche

Alla prima retribuzione utile e comunque alla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).

Le alternative dichiarative

Modello 730 - Le possibilità

**3
possibilità**

Accedere direttamente alla dichiarazione precompilata www.agenziaentrate.it (Servizi on line)

Delegare un intermediario ad accedere alla dichiarazione precompilata: sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), CAF, professionista

Presentare il Modello 730 ordinario al sostituto d'imposta (già compilato), al CAF o al professionista abilitato (anche non compilato)

Modello 730/2021 – Precompilato



Accettare il 730 e inviare

Modificare il 730 e inviare

LA DICHIARAZIONE SI INTENDE ACCETTATA SE ...



La dichiarazione risulta "**Accettata**" anche se si effettuano modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (Circ. 23 marzo 2015, n. 11 punto 4.2), quindi, anche se il contribuente:

- **indica o modifica i dati anagrafici**. Risulta "Modificata", invece, se cambia il Comune del domicilio fiscale in quanto questa variazione potrebbe incidere sugli importi delle addizionali comunale e regionale dell'Irpef
- **indica o modifica i dati del sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio
- **indica o modifica il codice fiscale del coniuge** non fiscalmente a carico
- **compila il quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione** dell'eventuale **credito** che risulta dal modello 730
- **ritiene di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti** dovuti. In questo caso è necessario compilare l'apposito rigo del quadro F
- **indica il numero delle rate mensili per versare le somme dovute a titolo di saldo e acconto**. In questo caso occorre compilare l'apposito rigo del quadro F **congiunge la dichiarazione** con quella del coniuge

Modello 730 - Le possibilità



Prot. n. 173218/2022



Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Modello 730 - Le possibilità



Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell'accesso

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

Accesso da parte del contribuente

Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline);
- Credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.



Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area riservata.

Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate



Il contribuente, per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, può altresì conferire una procura ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ad una persona fisica di fiducia per effettuare le operazioni di cui al punto 4.1.2 per proprio conto. A tal fine, il rappresentante (persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. Ogni persona può designare un solo rappresentante. Ogni persona può essere designata al più da tre persone. Tale modalità di accesso non si applica ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati che accedono nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2. Se un rappresentante ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al rappresentato oppure ha iniziato a modificarla, il rappresentato può comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non può effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2. Nel proprio cassetto fiscale il rappresentato può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo del rappresentante al quale è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.



Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

Il modulo per il conferimento o per l'eventuale revoca della procura di cui al punto precedente, nel quale ai sensi del citato articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va dichiarato se il rappresentante rientra tra le categorie per le quali non è necessaria l'autenticazione della firma, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, è presentato:

a) dal rappresentato:

- 1) tramite i servizi on line disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale e corredato della copia del documento del rappresentante oppure come copia per immagine (ad esempio scansione) di documento analogico (ad esempio richiesta compilata e firmata su carta) e corredato della copia per immagine del documento di identità del rappresentante (persona di fiducia);
- 2) in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale, sottoscritto con firma digitale e corredato della copia di un documento di identità del rappresentante oppure come copia per immagine (ad esempio scansione) di documento analogico (ad esempio richiesta compilata e firmata su carta) e corredato delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e del rappresentante;
- 3) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate con copia del documento di identità del rappresentato e del rappresentante. Tale modalità deve essere utilizzata in caso di procura speciale conferita per iscritto con firma autenticata nei casi previsti dall'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.



Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

- b) dal rappresentante, se il rappresentato è impossibilitato a operare come indicato nel punto a) a causa di patologie, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità del rappresentato e del rappresentante, nonché un'attestazione rilasciata dal medico di medicina generale del rappresentato attestante lo stato di impedimento del rappresentato stesso. Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel *fac-simile* disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.



Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

Richiesta via web

I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di *download* dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate ovvero con una CNS, una CIE o un'identità SPID, fornendo i seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:

- codice fiscale del contribuente;
- reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
- importo del rigo "differenza" risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
- in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con riferimento all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l'indicazione dell'assenza di dichiarazione;
- numero e data della delega di cui al punto 5;
- tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso via web anche i seguenti dati:

- codice *hash* del *file* in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante;
- modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).



Modello 730 - Le possibilità



Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da un'apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:

- i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati dai CAF con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;



Modello 730 - Le possibilità



Delega per l'accesso

Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l'accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.



La delega per l'accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).



Modello 730 - Le possibilità



Delega per l'accesso

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante.

L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre l'Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.



Modello 730 vs modello Redditi PF



È possibile, invece, utilizzare il Modello 730 **SOLO** se sono stati **percepiti determinati redditi**

Il modello redditi può essere **sempre** utilizzato (a prescindere dal tipo di reddito)

Chi può presentare il Modello 730



2022

Possono presentare il Modello 730 (*) i contribuenti che nel 2021 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari naz. e altri titolari di cariche pubbliche elettive
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
- lavoratori co.co.co
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.

(*) anche se non hanno il sostituto d'imposta


2021

Se nel 2020 hanno percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D

Il visto di conformità

I documenti da esibire



Il **contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato** la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'AdE.

Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi alla dichiarazione **Modello 730/2022** fino al **31 dicembre 2027**, termine entro il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli.

I controlli del CAF e del professionista



I CAF o i professionisti abilitati **hanno l'obbligo di verificare** che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I controlli da eseguire → **Circolare n. 13 del 31 maggio 2019**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 19 dell'8 luglio 2020**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 7 del 25 giugno 2021**

I controlli formali



Presentazione	Modifiche	Controlli
<ul style="list-style-type: none"> Diretta (tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia) Al sostituto d'imposta 		<ul style="list-style-type: none"> Non sono effettuati i controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'AdE (1) (ad es. da banche, assicurazioni, sistema TS, imprese funebri, asili nido, università, amministratori di condominio, ecc.). (2)
<ul style="list-style-type: none"> Tramite CAF o professionista abilitato 		<ul style="list-style-type: none"> Il controllo formale è effettuato nei confronti del contribuente su tutti i dati indicati in dichiarazione
		<ul style="list-style-type: none"> Il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. (2)

(1) I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica

(2) L'AdE può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.

Consegna delle dichiarazioni Modello 730



Provvedimento del 15 gennaio 2021 (...)

2.2. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2020, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Modello Redditi PF e Modello 730



I controlli per il visto di conformità per il Modello 730

La "fedeltà" del visto, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate, circ. n. 7/E/2021, attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell'eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018
diritto e misura delle detrazioni d'imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d'imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

Modello Redditi PF e Modello 730

Sanzioni visto di conformità infedele



Familiari a carico



Figli a carico: nuovo limite 4.000 euro



Dal 2019 per i **figli di età non superiore a 24 anni** è elevato il limite per essere considerati fiscalmente a carico.



Detrazioni per familiari a carico: riepilogo limiti	
Coniuge e altri familiari	Reddito ≤ 2.840,51 euro
Figli di età <u>superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 2.840,51 euro
Figli di età <u>non superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 4.000,00 euro

Figli a carico: approfondimento



Se il figlio ha compiuto 24 anni nel corso del 2021 si può considerare il limite di 4.000 euro per l'intero anno?



Si ritiene possibile considerare a carico, per l'intero anno, il figlio che nel 2021:

- ha compiuto il 24° anno di età
- ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.



Non si può considerare a carico il figlio che nel 2021:

- ha compiuto 25 anni
- ha percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

Familiari a carico: Mod. 730/2022



CONTRIBUENTE							
DICHIARANTE	<input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE	<input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	<input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE	<input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



- **codice "1"** contribuente (moglie/figlio) con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro*
- **codice "2"** figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*

* al lordo degli oneri deducibili

Quadro B



Redditi fondiari

Quadro B



Contenuto del quadro B

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	,00							<input type="checkbox"/>				

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 2 → unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);

Codice 3 → unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga" oppure concessa in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti di cui al codice 8 → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

Codice 4 → unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone) → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

Quadro C





Il quadro C va compilato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2021. I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2022 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio, il privato per il lavoratore domestico).

Le principali novità del quadro C di quest'anno sono contenute nella sezione V – "riduzione della pressione fiscale" che accoglie l'aumento a 1.200 euro dell'importo annuale del "trattamento integrativo" e dell'"ulteriore detrazione" per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C



QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI								Casi particolari		Codice Stato estero				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI
			,00					,00					,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4		1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA							
		7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI										
		10 TASSAZIONE ORDINARIA	11 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	12 ASSENZA REQUISITI										
C5		PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)			1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE								
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI			
		,00				,00				,00				
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF														
C9		RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	C10		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)								
		,00				,00								
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF														
C11		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	C13		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)								
		,00				,00								
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE														
C14		1 CODICE	2 TRATTAMENTO EROGATO	3 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	4 ESENZIONE IMPATRIATI									
			,00		,00									
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA														
C15		FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA										
		,00	,00	,00										



Presenza di più Certificazioni

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:



- nella colonna 1: va riportato il codice "1" se in almeno uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice "2" se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
- nella colonna 2: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica, non conguagliati;
- nella colonna 3: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 462 della Certificazione Unica, se nel punto 462 è indicato il codice "2";
- nella colonna 4: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica, se nel punto 462 è indicato il codice "4" o "6" o "8" o "9" o "13" o "14".

In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).



Presenza di più Certificazioni

In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.





Il quadro D del modello 730 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale, i redditi diversi e i redditi soggetti a tassazione separata.

Di particolare importanza per la compilazione del quadro è la Certificazione Unica la quale, oltre a riportare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni, certifica anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, del TUIR.

Pertanto, alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica.



QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI					
				,00					,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA					SPESE		
								,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI							
								,00	,00


SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
						,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RITENUTE
						,00		,00




**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2022**

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente



Redditi diversi - Locazioni brevi



D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	3	4	5	6	7
					.00	.00	.00

Si ricorda che è possibile optare per il regime della Cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazioni “brevi” (ossia relative a periodi non superiori a 30 giorni) di beni immobili ad uso abitativo, stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa (cfr. art. 4, D.L. n. 50/2017).

A partire dal 1° gennaio 2021, per effetto dell’efficacia del comma 595 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, il regime fiscale è riconosciuto solo nel caso in cui il contribuente destini a questa finalità non più di 4 appartamenti nel periodo di imposta.



D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	3	4	5	6	7
		X	10	1.500	.00	.00	.00

Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni



A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica **un’imposta sostitutiva** dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del **15%**, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 13-16.



- **Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Occorre presentare una **comunicazione** per dichiarare l’attività extra-professionale didattica.
- **Imposta sostitutiva: 15%** indipendentemente dalla somma percepita.
- Resta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

- Tassazione **ordinaria** → Quadro D, rigo **D5**, mod. 730

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
			5	Compensi lordi	Spese inerenti	
				.00	.00	.00

Redditi diversi - Oneri rimborsati



	1	2	3	4	5	6	7
	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO		RITENUTE
D7		3			,00		,00

Somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli Uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. Con il codice "3" vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021.



Quadro E

SEZIONE	RIGHI	COSA INDICARE
I	Da E1 a E14	Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento, del 26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OdV) oppure al 90 per cento (nel caso di premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all'impresa assicurativa del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento
II	Da E21 a E36	Oneri deducibili dal reddito complessivo (come, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali)
III - A	Da E41 a E43	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate, bonus verde e Super sismabonus al 110 per cento
III - B	Da E51 a E53	Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione
III - C	Da E56 a E59	Detrazione d'imposta per il riscatto agevolato della laurea, l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e l'IVA per l'acquisto abitazione classe A o B
IV	Da E61 a E62	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico nella misura del 50-55-65-70-75-80-85 per cento, in funzione della tipologia di intervento realizzato oppure nella misura potenziata del 110 per cento, al verificarsi dei requisiti previsti dalla disciplina del Superbonus
V	Da E71 a E72	Dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione
VI	Da E81 a E83	Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta come, ad esempio, le spese per il mantenimento dei cani guida

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%		SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO	
1	SPESE SANITARIE Spese patologie croniche Riduzione canone di canone 0,00	2	SPESE SANITARIE 0,00
12	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI 0,00
13	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	27	DEDUCIBILITA' ORDINARIA 0,00
14	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 0,00
15	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO 0,00
14	SPESE PER CANONI DI LEASING Data inizio leasing Numero anni Importo canone di leasing Prezzo di riscatto 0,00	30	FAMILIARI A CARICO Data inizio locazione Spese acquisto costruzione Interessi mutuo 0,00
21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 0,00	32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE 0,00
22	ASSEGNO AL CONIUGE Codice fiscale del coniuge 0,00	33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE 0,00
23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 0,00	36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, ODV E APS Importo Residuo 2020 Residuo 2019 Residuo 2018 0,00
24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE 0,00		
25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' 0,00		
27	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 0,00		
28	ALTRE SPESE vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle deduzioni 0,00		
29	ALTRE SPESE 0,00		
30	ALTRE SPESE 0,00		




ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Analisi di spesa	Magazzinazione	110%	Numero	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41									
E42									
E43									

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

N. dell'immobile	Categoria	CODICE COMUNE	112	SEZ. USU/COMUNE CATAST.	FOLIO	PARCELLA	SUBALTERNO
E51							
E52							

ALTRI DATI	CONDUTTORE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO
N. ordine immobile	(estremi registrazione contratto)		
Categoria	DATA	SERIE E SOTTORUMERO	DATA
1	2	3	4
E53			

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	ES7	SPESE AFFREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE AFFREDO IMMOBILI	NUMERO RATA	SPESE AFFREDO IMMOBILI
E56									
E58									

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61								
E62								

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE
E71							

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	Stanza in comune	E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE
E81				




CIRCOLARE N.7/E


 Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 25 giugno 2021

OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

Dal 1° gennaio 2020 obbligo di pagare con strumenti tracciabili*:



- Spese sanitarie (non escluse dal comma 680)
 - Interessi mutui
 - Spese di istruzione
 - Spese universitarie
 - Spese per asili nido
 - Spese funebri
 - Spese per assistenza personale
 - Spese per attività sportiva dei ragazzi
 - Spese per intermediazione immobiliare
 - Spese canoni locazione studenti universitari
 - Erogazioni liberali detraibili al 19%
 - Assicurazione sulla vita e infortuni
 - Spese abbonamenti servizi trasporto pubblico
- * Versamenti bancari/postali, bollettini postali, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari, "altri sistemi di pagamento".

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

NO obbligo di tracciabilità (OK pagamento in contanti)



- **Medicinali** (farmaci, omeopatici, ticket, ...)
- **Dispositivi medici** (comprese le protesi)
- **Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN**
 - analisi
 - terapie
 - cure odontoiatriche
 - visite specialistiche
 - prestazioni chirurgiche
 - ...

Struttura accreditata e prestazione



Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN?

Tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui "è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate" e del successivo comma 5 per il quale "Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie".

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri



Dimostrazione utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante:

Annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene/effettua la prestazione.

Prova cartacea della transazione



- ricevuta del versamento bancario o postale
- ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito
- copia bollettino postale o del MAV
- copia dei pagamenti con PagoPA
- copia pagamenti con app smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- estratto conto.

Estratto conto



*L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", **opzionale, residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".*

Nel caso in cui l'utilizzo di sistemi "tracciabili" sia dimostrato tramite l'estratto conto della carta di credito o del conto corrente, **spetta ai CAF** e ai professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, **acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie** all'apposizione del visto di conformità, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Tracciabilità dei pagamenti - Attribuzione della detrazione



*L'onere può considerarsi sostenuto **dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento**, aspetto quest'ultimo che attiene ai **rapporti interni fra le parti**.*

*Il pagamento, infatti, **può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestato ad altro soggetto**, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.*

*Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi **la carta di debito o di credito intestata al figlio** per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza **può** essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.*

Tracciabilità dei pagamenti - 730 precompilato



Se la spesa risulta con pagamento tracciato nel modello precompilato, occorre comunque richiedere prova di tracciabilità?

Sì. L'evidenza della tracciabilità nel Modello precompilato non si sostituisce al controllo documentale ai fini del visto di conformità.

Spese sanitarie relative al 2021

[Download CSV](#)
[Espandi tutte le voci](#)
[Comprimi tutte le voci](#)
[Stampa](#)

Data emissione	Data pagamento	Emesso da	Importo totale	Pagamento	Rimborsato	Dettaglio
15-05-2021	15-05-2021	POLIAMBULATORIO CENTRO DI TERAPIA IONOFRETICA	55,55 €	Tracciato	NO	+
16-05-2021	16-05-2021	VILLA STUART VIA TRIONFALE, 5952, 00135 ROMA	330,00 €	Informazione non comunicata	NO	+
12-10-2021	12-10-2021	FARMACIA ARMANI SNC VIA TANARO 7 37136 VERONA	16,10 €	Non tracciato	NO	+
15-05-2021	15-05-2021	FARMACIA DELLE AZZORRE S.N.C. DEI SIGNORI PASANIS VIA DELLE AZZORRE 302-304 00121 ROMA	33,60 €	Informazione non comunicata	NO	+

Spese sostenute all'estero



Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria **una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.**

**Tracciabilità
dei pagamenti**



- Aspetto non trattato nella circolare n. 7/2021.
- Anche per tali spese si ritiene occorra prova di tracciabilità (ad esclusione di medicinali e dispositivi medici che possono essere portati in detrazione anche se pagati in contanti).

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Prestazione	Documentazione
<p>Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)</p>	<p>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</p> <p>Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.</p> <p>In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.</p>
<p>Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali</p>	

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Tipologia	Documentazione
<p>Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie</p>	<p>Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circolare n. 20/E/2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).</p>
<p>Manutenzione protesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione; scontrino fiscale accompagnato da attestazione; se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN è necessario l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Spese veterinarie

«Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", **fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN**».

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Mutui - Certificazione

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta **a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.

Le **ricevute quietanzate** rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute **idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità**.

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Assicurazioni - Documentazione

... la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La **documentazione necessaria** per far valere la detrazione è costituita dalla **quietanza di pagamento** rilasciata dall'assicurazione, **a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciato** ovvero, dalle ricevute dei bollettini di pagamento nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti **o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti**.

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Documento Unico di Rendicontazione relativo alla posizione contrattuale



Sottoscrittore della polizza: **XXXXXXXXXX**
 Codice Fiscale (Sottoscrittore) **XXXXXXXXXX**
 Annualità di riferimento 01/01/2021 - 31/12/2021

Polizza	N° di Polizza/Contratto	Codice Riferimento	Compagnia	Intermediario	Nome del Prodotto/ Cod.Prodotto	Decorrenza	Scadenza	Premio Unico versato all'adesione	Premi versati nell'annualità	Premi detraibili nell'annualità
1	00213584200000000	517/839213584200000000	CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5220_02	15/03/2021	08/03/2024	€ 88	€ 88	€ -
2	00213584200000000	517/834213584200000000	CARDIF ASSURANCE VIE	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5143_01	15/03/2021	08/03/2024	€ 201	€ 201	€ 201

Si specifica che:

- I costi e gli oneri applicati, compresi quelli connessi all'attività di distribuzione, sono quelli indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al momento dell'adesione/sottoscrizione.
- Per le polizze collettive il sottoscrittore della polizza è l'Aderente e l'intermediario è il Contraente che ha stipulato la polizza per conto dei clienti che sottoscrivono un finanziamento dallo stesso concesso;
- Per le polizze individuali il sottoscrittore della polizza è il Contraente
- Il Beneficiario è il soggetto cui spettano le prestazioni assicurative ed è definito all'interno delle Condizioni di Assicurazione. Le ricordiamo che, come previsto dalla Legge Dopo di noi (L. n. 112/2016), qualora il Beneficiario della sua Polizza sia un soggetto disabile la invitiamo a contattarci per approfondire le agevolazioni fiscali delle quali Lei potrebbe beneficiare
- L'eventuale beneficio fiscale sarà riconosciuto in favore del soggetto sottoscrittore della polizza

La certificazione relativa ai premi versati può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021 e si certifica che le somme ivi indicate sono state incassate dalla Compagnia mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento "tracciabili", ovvero, strumenti di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.
 Le ricordiamo che il vantaggio fiscale si concretizza per tutta la fascia di reddito nella detrazione d'imposta pari al 19% dei premi versati, sino al limite di € 530.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"): Nel confermarle che la protezione dei dati personali ha grande rilevanza per il Gruppo BNP Paribas e per le imprese di assicurazione riferibili al Gruppo operanti in Italia, la invitiamo a consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo web www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy") oppure, in alternativa, a chiamare il numero 800 979 115 per ascoltarne i contenuti.

Quadro E - Sezione I

Detraibilità mascherine di protezione

- **Mascherine protettive**
- **Guanti**
- **Gel disinfettanti**
- ...

Occorre scontrino o fattura dalla quale risulti

- il **soggetto** che ha sostenuto la spesa
- la **descrizione del dispositivo medico**

oppure

Codice "AD"

**Marcatura CE
+
Direttiva Europea**



THD PROTECTIVE M VI*	9,50
n.1 X 9,50	
DISPOSITIVO MEDICO AD	
D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.	
DPI UNI EN 14683:2019	



DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
Descrizione	IVA	Prezzo(€)
THD FACE MASK F3 VI*		10,00
n.1 X 10,00		
DISPOSITIVO MEDICO		
prodotto marcatura CE		
Dir. 93/42/CEE e ss.mm.		
SCONTO VI*	-1,50	
THD FACE MASK F3 VI*		10,00
n.1 X 10,00		
DISPOSITIVO MEDICO		
prodotto marcatura CE		
Dir. 93/42/CEE e ss.mm.		



Spese sanitarie: tamponi e test Covid



Sono detraibili le spese sostenute per:

- Tampone molecolare
- Tampone antigenico (rapido)
- Test sierologico

Pagamento tracciabile?

- se presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN - contanti
- se in farmacia o in strutture non accreditate SSN - pagamento tracciato.

Rientrano tra i dispositivi medici (pagamento in contanti) quelli acquistati per autotest



Spese sanitarie: tamponi e test Covid



Tel. _____		Spett.Le _____ (Cod. AYRMT)					
DOC. COMMERCIALE Numero 409836 Data: 01/04/2021		Pagina: 1					
Annotazioni Varie		Banca: *CASSA CONTANTI					
		Codice ABI :		Codice CAB :			
		Conto Corrente :					
		Pagamento: CARTA DI CREDITO					
		Causale:					
D	Descrizione Articolo	Q.tà	Pr U. (€)	Sc1 %	Sc2 %	Sc. Val (€)	Totale (€)
④	PRIMAC COVID-19 SEROLOGIC C.Mn. 981558378 DISPOS.MED.CE Dir.98/79/CEE	1	17,99	0,00	0,00	1,73	16,26



Spese sanitarie: chiarimenti di prassi



Risposta interpello n. 553/2021

Sì detrazione IRPEF - Spese sostenute per l'acquisto di un **macchinario denominato "led photo dynamic medical"**, ad infrarosso foto biostimolante da utilizzare per stati infiammatori, contratture muscolari, artrosi, ecc. Il dispositivo medico, in quanto inserito nell'elenco del Ministero della Salute, consente ai relativi acquirenti di **fruire della detrazione per la spesa sostenuta senza la necessità di esibire la prescrizione medica**. L'acquisto del dispositivo medico **non è soggetto all'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili**.

Risposta interpello n. 625/2021

NO detrazione IRPEF - La fattura emessa dal CTU, **intestata al Tribunale**, ma rimasta effettivamente e definitivamente a carico del contribuente e riguardante **spese per una perizia medico-legale** non può beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

"la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all'Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest'ultimo".


Spese sanitarie: professioni sanitarie - osteopata



D.P.R. 131 del 7 luglio 2021

Art. 1. Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.



Spese di istruzione universitaria



Limiti di detraibilità

Limiti anni 2016-2020

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.700 €	2.900 €	1.800 €
Sanitaria	2.600 €	2.200 €	1.600 €
Scientifico – Tecnologica	3.500 €	2.400 €	1.600 €
Umanistico - Sociale	2.800 €	2.300 €	1.500 €

Limiti anno 2021

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.900 €	3.100 €	2.900 €
Sanitaria	3.900 €	2.900 €	2.700 €
Scientifico – Tecnologica	3.700 €	2.900 €	2.600 €
Umanistico - Sociale	3.200 €	2.800 €	2.500 €

Limiti anni 2016-2020

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.700 €	2.900 €	1.800 €

Limiti anno 2021

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.900 €	3.100 €	2.900 €

Quadro E - Sezione III A



Check list operative per i controlli in materia di bonus edilizi

Bonus facciate

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E41	2021	15						1,00	...
E42									,00	
E43									,00	

Codice "15"

Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal Decreto n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Quadro E – Sezione III A



TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022

INTERVENTI	ARTICOLI	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
			18
	Art. 119 - Comma 5	19	16
	Art. 119 - Comma 6	20	17
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20

Quadro E – Sezione III A



Obbligo del **visto di conformità**:

- non solo per la cessione della detrazione/sconto in fattura
- ma anche **per la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.**

Esclusioni dal visto di conformità:

- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente;
- dichiarazione presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.



Quadro E – Sezione III A



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

CHECK LIST - ECOBONUS

Quadro E – Sezione III A



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

CHECK LIST – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Quadro E – Sezione III A



The image shows the cover of a research document. At the top left is the logo of the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. To its right is the logo of the Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Below these logos is a red horizontal bar with the text 'DOCUMENTO DI RICERCA'. In the center of the page, the title 'CHECK LIST – SISMABONUS' is written in a bold, black, serif font.

Quadro E – Sezione III A



The image shows the cover of a research document. At the top left is the logo of the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. To its right is the logo of the Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Below these logos is the text 'DOCUMENTO DI RICERCA' followed by a horizontal line. In the center of the page, the title 'CHECK LIST – BONUS FACCIATE' is written in a bold, black, serif font.

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Visibilità delle facciate

Interpello n. 337/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi su facciate che risultano parzialmente visibili da una "via" privata ma "ad uso pubblico".
Interpello n. 595/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi sulla facciata di un edificio visibile soltanto dal mare e non anche da strade pubbliche/private ad uso pubblico.
Interpello n. 805/2021	<p>Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.</p> <p>Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per il rifacimento delle facciate che sono visibili dalla rete ferroviaria pubblica, in quanto la stessa può essere considerata "suolo ad uso pubblico".</p>

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Spese condominiali

Risoluzione n. 499/2021

Fermo restando i requisiti e le condizioni previsti dalla norma agevolativa, **l'assemblea condominiale può autorizzare l'esecuzione dei lavori** (nel caso di specie il rifacimento della facciata condominiale) **e consentire all'unanimità che sia soltanto un condomino (o soltanto alcuni) a sostenere le relative spese.**

Le medesime conclusioni sono valide anche **in caso di condomini minimi** ovvero di edifici composti da un numero non superiore a 8 condomini dove, per i lavori realizzati sulle parti comuni, per poter beneficiare del "bonus facciate" può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, in quanto i condomini non sono obbligati a nominare un amministratore, né a richiedere il codice fiscale del condominio.

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Interventi su condominio

Risoluzione n. 673/2021

Sostituzione di parapetti presenti nei balconi, rifacimento di tende avvolgibili e installazione di un sistema di illuminazione notturna.



- **spetta per le spese riconducibili ai parapetti**, sempre che gli stessi risultino posizionati sull'involucro esterno visibile dell'edificio;
- non spetta, in generale, per i lavori di rifacimento delle tende avvolgibili. L'Agenzia afferma che detti lavori "non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino **aggiuntivi** al predetto intervento edilizio **trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso**" (in sostanza, viene ammessa al bonus del 90% non solo la spesa per il rimontaggio delle tende solari - Risposta n. 520/2020 - ma anche quella per il rifacimento vero e proprio ad alcune condizioni);
- **non spetta per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata.**

Superbonus 110% - Colonnine ricarica



Interventi trainati - Colonnine ricarica

Per gli interventi eseguiti nel 2021, la detrazione del 110% si applica sulle spese sostenute fino a un tetto massimo di:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari "indipendenti e autonome";
- **1.500 euro** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un massimo di 8 colonnine;
- **1.200 euro** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per le spese sostenute nel 2021 relative a interventi iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, il limite di spesa è 3.000 euro.

Superbonus 110%



SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

Spese per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente come interventi trainati agli interventi trainanti di ecobonus 110% individuati con i codici da 30 a 33 nei righi E61-E62, sez. IV.

I codici da inserire sono: **3 - 4 - 5**, che individuano periodi di spesa e fattispecie diverse.

3	Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti.	E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	3	ANNO 2	2020 o 2021	IMPORTO 3	Max. 3.000 00	
	4	Interventi su edifici unifamiliari congiuntamente a superbonus. Codice per spese sostenute dal 2021 congiuntamente a interventi c.d. trainanti su edifici unifamiliari o u.i. all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno.	E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	4	ANNO 2	2021	IMPORTO 3	Max. 2.000 00
			E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	5	ANNO 2	2021	IMPORTO 3	Max. 1.500 o Max. 1.200 00
5	Interventi su edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente a superbonus. Spese sostenute dal 2021 congiuntamente a interventi trainanti su edifici condominiali o di unico proprietario di più u.i. edificio.									

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Interventi trainati - Barriere architettoniche

In presenza di almeno uno degli interventi trainanti di ecobonus o sismabonus / sismabonus-acquisti la detrazione 110% è estesa agli interventi congiunti per abbattere le barriere architettoniche negli edifici (art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR), anche "ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni" **a condizione** che:

- trainati di ecobonus 110%: per spese sostenute dall'1° gennaio 2021
- trainati di sismabonus/SB-acquisti 110%: per spese sostenute dal 1° giugno 2021.

Rateazione: 5 quote annuali (spese 2021).

Spese agevolabili: massimo 96.000 euro per unità abitativa e pertinenze unitariamente considerate.

Soggetti beneficiari: sono gli stessi che fruiscono del superbonus 110% sugli interventi trainanti.

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Limite massimo di spesa detraibile - FAQ 3 febbraio 2022

«qualora l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia "trainato":

- da un intervento "trainante" finalizzato all'efficientamento energetico, sono ammesse al superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. **Il predetto limite di spesa si somma** a quello previsto per ciascuno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119;
- da un intervento "trainante" antisismico, **il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato** tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico».

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Risposta a Interrogazione parlamentare 5-05839 del 29 aprile 2021

la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di "persone di età superiore a sessantacinque anni", sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR **spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi**. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del superbonus, ...

... Il Ministero della Transizione ecologica, nel concordare sul fatto che **anche per detti interventi sia applicabile l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito**, ... evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli "interventi trainati" di cui al comma 2 del citato articolo 119, **sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica** di cui al successivo comma 3.

Superbonus 110%



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
E41	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE								
	2021	20						X	1	Max. 96.000,00	

1 di 5

Gli interventi devono essere collegati ad interventi *trainanti di*:

- sismabonus 110% (**codici da 5 a 11** nei righe E41-E43, sez. III A)
- ecobonus 110% (**codici da 30 a 33** nei righe E61-E62, sez. IV), salvo per edifici soggetti a vincoli. Occorre, tuttavia, anche in tal caso, il rispetto del requisito delle 2 classi energetiche.

Quadro E – Sezione III C



E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3	4
				,00	,00



2021 => € 16.000

INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.

Attenzione!

Non danno diritto al bonus i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).

Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Quadro E – Sezione III C

E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3	4
				,00	,00



2021 => € 16.000

Acquisti agevolabili

Mobili nuovi

- Potranno essere acquistati, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
- è escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Elettrodomestici nuovi

- Di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni, E per le lavatrici), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo;
- rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Bonus mobili: spese sostenute nel 2021

Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013).



Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2021 (nel limite max di 16.000 euro) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **devono essere iniziati (data inizio lavori) dall'1° gennaio 2020**.



Per le spese sostenute nel 2021, nel limite massimo di 16.000 euro vanno considerate anche le spese sostenute nel 2020 e "agganciate" a interventi principali eseguiti nel 2020 (o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021).

Non rilevano le spese sostenute prima del 2020.

Quadro E - Sezione VI

Quadro E - Sezione VI

E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		
		1	2	
				,00

Nella **sezione VI del quadro E** trova ancora spazio il **bonus vacanze** introdotto dall'art. 176, D.L. n. 34/2020. In particolare, si riporta il:

- **codice 3** per indicare la detrazione del 20% sul corrispettivo pagato al titolare della struttura turistica;
- **codice 4** per indicare l'ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente fruito in sede di pagamento del soggiorno.

L'importo deve essere indicato **se il credito d'imposta vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2021**. Se l'importo della detrazione è stato indicato nel Modello 730/2021 o nel modello Redditi PF, il rigo non può essere compilato.

Quadro E - Sezione VI



L'ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro

E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		
		1	2	
		3		,00

Istruzioni 730/2022: la detrazione può essere fatta valere **solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta vacanze**, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all'Agenzia delle Entrate un **importo diverso** da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l'importo della **detrazione effettivamente spettante** (il 20% dell'importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato).

Quadro G



Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



Agevolazione acquisto immobile "prima casa"

Art. 64, D.L. n. 73/2021

Soggetti beneficiari

- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Devono sussistere anche i requisiti "prima casa" ...

atti rogitati nel 2021, soggetti nati dal 1° gennaio 1986
atti rogitati nel 2022, soggetti nati dal 1° gennaio 1987

Il beneficio è limitato agli atti stipulati **tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022** (per effetto della Legge n. 234/2021).



- acquisti non soggetti IVA - esenzione pagamento imposta di registro, ipotecaria e catastale
- acquisti soggetti IVA - oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore
- Finanziamenti - esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative (0,25% dell'ammontare del finanziamento).

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



**Circolare
n. 12/2021**

Requisito ISEE

Il limite di 40.000 euro annui è ancorato alle risultanze ISEE della parte acquirente.

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel **secondo anno solare precedente** la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Posto che il requisito ISEE deve sussistere al **momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione:**

- non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva;
- **sussiste** se il contribuente **dichiara in atto** di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata.

Il requisito ISEE è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ad IVA.

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



Ipotesi di co-acquisto

Circolare n. 12/2021 In caso di co-acquisto di un immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata "pro-quota" in favore dei soli acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Se uno solo degli acquirenti ha i requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa under 36:

La quota di spettanza beneficerà dell'agevolazione

esenzione dal pagamento delle imposte d'atto e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro-quota.

La quota del soggetto titolare della sola agevolazione "prima casa" beneficerà degli effetti della relativa disciplina

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 2% con importo minimo di 1.000 euro, imposte ipo-catastali nella misura di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - Imposta agevolata al 4%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte ordinaria

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 9% con importo minimo 1.000 euro, imposte ipo-catastali in misura fissa di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - imposta agevolata 10%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



Per cessioni soggette a IVA è previsto un credito d'imposta

Credito d'imposta di ammontare pari all'IVA (4%) corrisposta per l'acquisto da utilizzare:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- in compensazione in F24 (cod. trib. "6928" - Ris.n. 62/E/2021)

Circolare n. 12/2021 **Credito utilizzato nel modello Redditi PF 2021**

Nel Mod. Redditi PF 2021 non era previsto uno specifico campo per indicare il credito.

L'Agenzia ha chiarito che si poteva utilizzare il rigo CR7 campo 2 indicando il **codice 1 nella casella Situazioni particolari**.

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA
Sezione II
Prima casa g. canoni

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Residuo precedente dichiarazione

Credito anno 2020

di cui compensato nel Mod. F24

1	,00	2	...	,00	3	,00
---	-----	---	-----	-----	---	-----

Situazioni particolari

Codice

1

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36					
G8	Acquisto prima casa under 36	residuo precedente dichiarazione ¹	credito anno 2021 ²	di cui compensato nel mod. F24 ³	di cui compensato in atto ⁴
		.00	.00	.00	.00

RN47, col. 11, Mod. Redditi PF 2021, se la casella "Situazioni particolari" è compilata con il codice "1".

Credito maturato nel 2021

730-3

46	Credito d'imposta per l'acquisto prima casa under 36
157	Residuo credito d'imposta per acquisto prima casa under 36

Credito di imposta per sanificazione e acquisto DPI

Art. 32, D.L. n. 73/2021

Credito d'imposta spese sostenute nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Ambito soggettivo

Il bonus è riconosciuto a strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale:

- munite di codice identificativo regionale,
- ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione per attività di B&B.

Spese agevolabili

- Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l'attività;
- somministrazione di tamponi a chi presta la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- acquisto di DPI, es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute protettive, calzari ... e altri dispositivi, es: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti/disinfettanti;
- acquisto di dispositivi per garantire la sicurezza interpersonale, es: barriere, pannelli protettivi.

Credito di imposta per sanificazione e acquisto DPI



Misura del beneficio

30% spese sostenute in giugno, luglio, agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con Provvedimento 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100% considerato che l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto è risultato inferiore al limite di spesa.

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI										
G15	Codice	Importo	MAX	Residuo 2020		Rata 2020		Rata 2019		di cui compensato in F24
	9		60.000 € ₀₀			,00		,00		,00
COD. 9										
730-3	128	Residuo credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione								(quota non utilizzata)

Bonus acqua potabile



Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile introdotto dall'art. 1, commi 1087 e 1088, Legge n. 178/2020 **per gli anni 2021 e 2022 e prorogato al 2023** dalla Legge di Bilancio 2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, a esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, **e spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.**

Spese

- l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
- il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Misura

Il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare (persone fisiche non esercenti attività economica).

Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse.

Bonus acqua potabile



Domanda

Prevista una comunicazione per il beneficio. L'ammontare delle spese agevolabili andava comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza nella finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2022.

Cod. 10

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
1	2	3	4	5	6	
Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato in F24	
G15 10	MAX 1.000 € ,00					,00

Per ogni unità immobiliare

730-3 129 Residuo credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo contenitori di plastica (quota non utilizzata)



**Grazie
per l'attenzione
prestata**

